

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 330 in data 25-01-2021

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E75 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO VAR (IMPIANTO DI RIFUSIONE SECONDARIA AD ARCO SOTTOVUOTO) NEL REPARTO ESR E UNA TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO DEL MEDESIMO (PUNTO DI EMISSIONE E76), AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3

aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamata la nota prot. n. 356/20 in data 16 novembre 2020, ns. prot. n. 7633/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto concernente l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E75) connesso alle pompe per la creazione del sottovuoto a servizio dell'impianto VAR (impianto di rifusione ad arco secondaria sottovuoto) nel reparto ESR e di nuova torre evaporativa dedicata al raffreddamento dell'impianto medesimo il cui punto di emissione è denominato E76;
- richiamata la nota prot. n. 7983/TA in data 30 novembre 2020 della scrivente struttura concernente l'avvio del procedimento in oggetto e la contestuale indizione della conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- considerato che la conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. indetta con nota prot. n. 7983/TA in data 30 novembre 2020 e svoltasi in data 18 dicembre 2020 ha espresso nelle conclusioni quanto segue: "L'Amministrazione richiede all'Azienda di effettuare la valutazione in quelle che potrebbero essere condizioni più sfavorevoli relativamente alle concentrazioni all'emissione, quali, ad esempio, tempi di rifusione brevi con la massa di lingotto teoricamente più grande possibile in relazione al tempo considerato. A seguito della ricezione della valutazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere ad ARPA un parere tecnico, unitamente a condividere con l'Azienda gli esiti di tale valutazione e la conclusione dell'istruttoria. Gli esiti della presente Conferenza dei Servizi saranno, pertanto, comunicati alle parti intervenute a seguito delle valutazioni richieste. Si provvede, altresì, a prendere atto che, in base a quanto finora emerso, non si ravvedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto", come riportato nel verbale della medesima inviata alle parti intervenute con nota prot. n. 8536 del 23 dicembre 2020;
- viste le integrazioni richieste all'azienda inviate in data 18 dicembre 2020, prot. n. 320/2020, acquisite in medesima data al prot. n. 8449;
- preso atto del parere positivo espresso da ARPA Valle d'Aosta con nota prot. n. 15183 in data 28 dicembre 2020, acquisito in medesima data al prot. n. 8626 inerente le integrazioni inviate dall'Azienda di cui al punto precedente, a seguito di espressa richiesta di parere trasmessa dalla scrivente Struttura con nota prot. n. 8533 in data 23 dicembre 2020;
- richiamata la nota dell'Amministrazione inviata in data 31 dicembre 2020, prot. n. 8717 con la quale viene comunicato all'Azienda l'esito positivo del procedimento istruttorio;
- verificato il pagamento degli oneri istruttori da parte dell'azienda proponente, come previsti dalla D.G.R. 1878/2017, e risultanti dalla nota prot. n. 17/21 del 15/01/2021, acquisita in data 18/01/2021 al prot. n. 277;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare, per quanto espresso in premessa, la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente l'installazione di un punto di emissione in atmosfera (E75) proveniente dalle pompe per la creazione del sottovuoto a servizio dell'impianto VAR (impianto di rifusione ad arco secondaria sottovuoto) nel reparto ESR e di nuova torre evaporativa dedicata al raffreddamento dell'impianto VAR (reparto ESR) collegata al punto di emissione E76;
- 2) di integrare il punto 3.a) a) sezione "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" del P.D. n. 6011/2012, con i seguenti punti di emissione:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
					Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	
E75	Scarico sottovuoto VAR (reparto ESR)	Nessuno	n.d.	Aria ambiente	n.a.	n.a.	Non previsto
E76	Raffreddamento impianto VAR (reparto ESR)	Nessuno	144	Vapore acqueo	n.a.	n.a.	Non previsto

- 3) di stabilire che nell'esercizio dell'impianto vengano rispettati i livelli di rumore indicati nella relazione tecnica presentata;
- 4) di stabilire che l'Azienda provveda ad aggiornare la valutazione dei rischi all'installazione del nuovo impianto, ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 5) di stabilire che la messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni. Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine dei quali non sono previste misure di autocontrollo, in base a quanto riportato nella tabella 2) precedente;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 26/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO